



TRANSIZIONE 5.0

Spiegata in breve

**SCOPRI COME INNOVARE, RISPARMIARE,
E OTTENERE FINO AL 45% DI CREDITO D'IMPOSTA**



Il nostro impegno

Icopower ritiene che il Piano Transizione 5.0 rappresenti un'opportunità unica per le aziende italiane, permettendo loro di migliorare l'efficienza energetica, aumentare la competitività e promuovere la sostenibilità ambientale. Per supportare le imprese nel cogliere al meglio questi benefici, Icopower offre un team con competenze specializzate per assistere le aziende in ogni fase del processo, dalla valutazione preliminare alla fruizione completa dei benefici fiscali previsti dal piano.



Importante

Gli **ottimizzatori di voltaggio di Icopower** non solo rientrano tra i beni incentivabili, ma sono considerati **tecnologie trainanti**, consentendo di ottenere il credito d'imposta e di estendere gli sgravi fiscali previsti dal Piano Transizione 5.0 anche ad altri impianti.



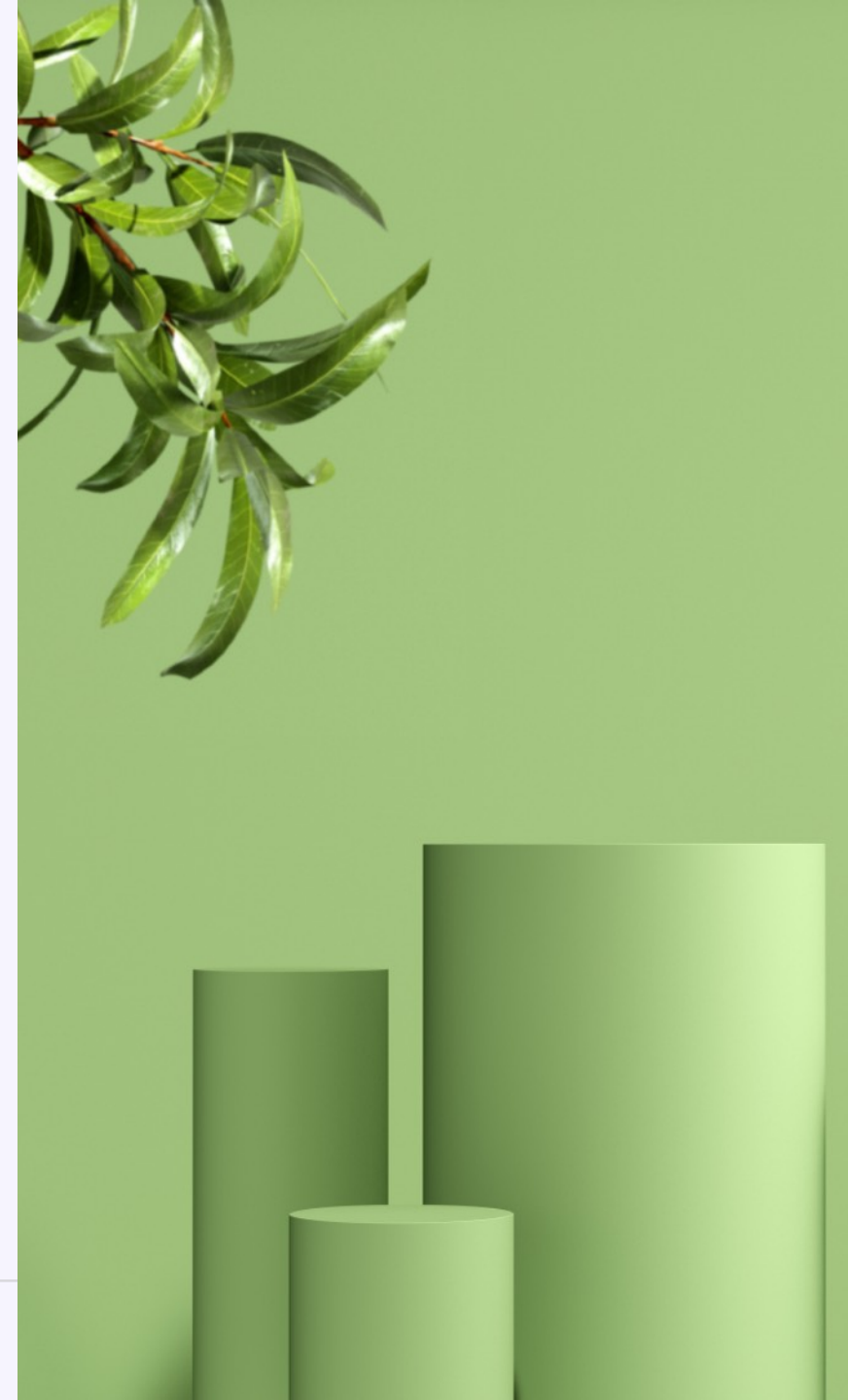
Cosa stai per leggere

In questa guida ti faremo conoscere le opportunità offerte dal Piano Transizione 5.0. Scoprirai come trasformare la tua azienda, rendendola più efficiente, competitiva e rispettosa dell'ambiente.

Alla fine di questa guida, avrai una visione d'insieme degli strumenti necessari per sfruttare al meglio questa opportunità unica, migliorando l'efficienza energetica e la competitività della tua azienda.

Disclaimer

Questa guida pratica è aggiornata al 26 agosto 2024 ed è stata redatta con l'intento di fornire una panoramica generale sul Piano Transizione 5.0 e le sue disposizioni principali. Tuttavia, è importante sottolineare che il decreto attuativo del Piano Transizione 5.0 rimane l'unica fonte ufficiale. Icopower non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori, omissioni o conseguenze derivanti dall'uso delle informazioni contenute in questa guida.



Per sfruttare al meglio le opportunità offerte dal **Piano Transizione 5.0** è essenziale conoscerne la genesi normativa e le finalità principali

Origine e obiettivi
del
Piano Transizione 5.0

Istituzione e contesto del piano:

- Introdotto dal Decreto-Legge n. 19 del 2 marzo 2024, noto come Decreto PNRR quater
- Attua la decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023.
- È parte integrante della ridefinizione e dell'aggiornamento del PNRR.

Collocazione nel quadro europeo e nazionale:

- Rientra nell'Investimento 15 "Transizione 5.0" della nuova Missione 7 - REPowerEU.
- Utilizza un sistema di crediti d'imposta come strumento principale di incentivazione.

Obiettivi chiave:

- Supportare la trasformazione del sistema produttivo italiano .
- Promuovere un modello di produzione ad alta efficienza energetica
- Incentivare, attraverso crediti d'imposta, l'adozione di pratiche sostenibili e l'utilizzo di fonti rinnovabili.



La complementarità tra Transizione 5.0 e Transizione 4.0

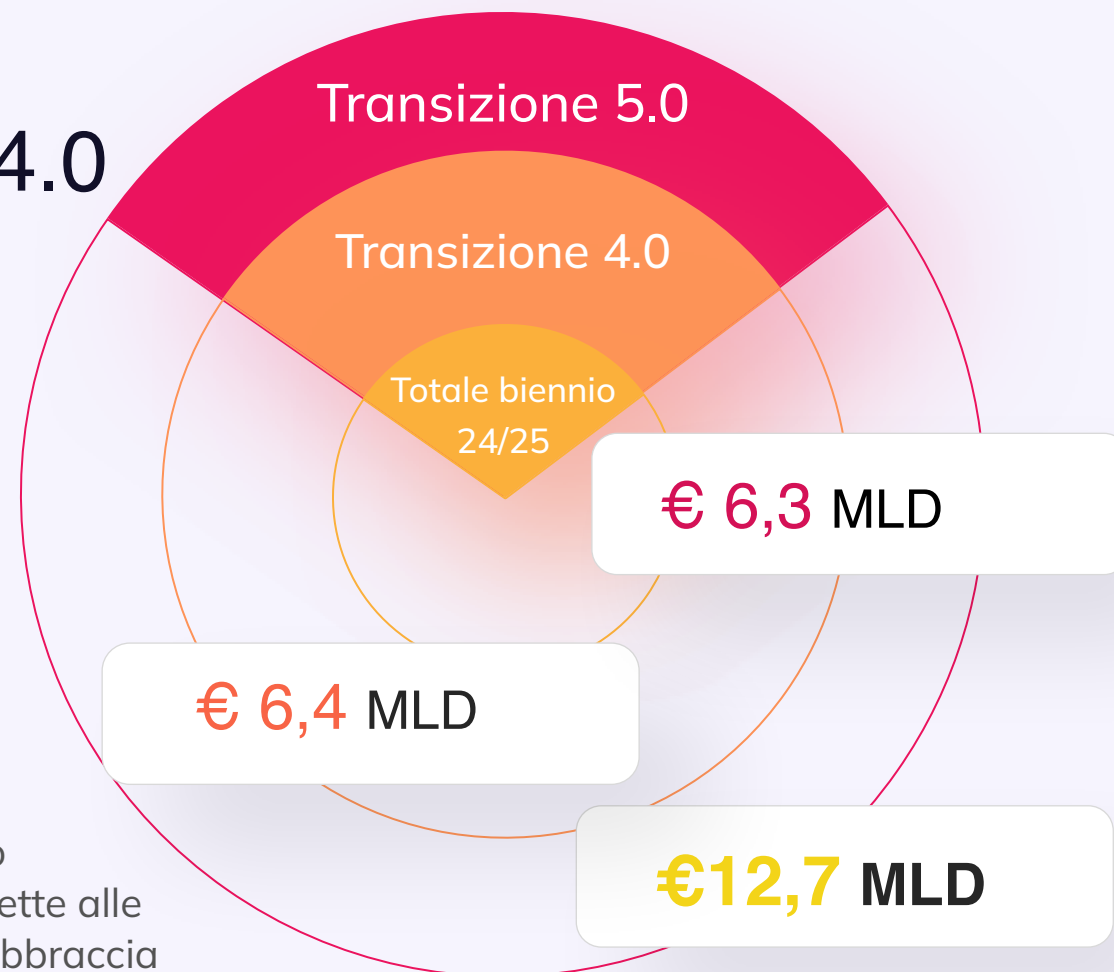
● Piano Transizione 5.0

Si concentra sul supporto alla transizione dei processi produttivi. L'obiettivo è guidare le aziende verso un modello di produzione più efficiente dal punto di vista energetico, sostenibile e basato sulle energie rinnovabili.

● Piano Transizione 4.0

Mira a sostenere la trasformazione digitale delle imprese. Incentiva gli investimenti privati in beni strumentali tecnologicamente avanzati, promuove le attività di innovazione e sostiene la riqualificazione delle competenze.

- Il Piano Transizione 5.0 **si integra** con il preesistente Piano Transizione 4.0. **Sfruttare entrambe le opportunità**, permette alle imprese di intraprendere un percorso di innovazione che abbraccia sia l'efficienza energetica, che l'avanzamento tecnologico.



Destinatari e caratteristiche chiave



Come identificare i potenziali beneficiari del Piano Transizione 5.0 e comprenderne i tratti distintivi

I beneficiari

- Tutte le imprese residenti nel territorio italiano e le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente da forma giuridica, settore economico, dimensione e regime fiscale.

Le esclusioni (ai sensi dell'art. 38, comma 3 del decreto-legge n. 19 del 2 marzo 2024)

- Imprese in difficoltà finanziaria o soggette a sanzioni interdittive e aziende non conformi alle norme sulla sicurezza o inadempienti nei contributi previdenziali

La natura dell'agevolazione

- Credito d'imposta proporzionale alla spesa sostenuta
- Per nuovi investimenti in strutture produttive sul territorio nazionale

Il periodo di eleggibilità

- Investimenti effettuati nel biennio 2024-2025

L'obiettivo principale

- Progetti di innovazione che portano a una riduzione dei consumi energetici
- Miglioramento dell'efficienza energetica delle strutture o dei processi produttivi

Quali sono gli investimenti ammissibili?



Per ottimizzare il beneficio fiscale del Piano Transizione 5.0 è importante comprendere quali investimenti concorrono alla base di calcolo del credito d'imposta.

Le categorie di investimenti ammissibili sono:



Beni materiali e immateriali tecnologicamente avanzati



Beni materiali per autoproduzione e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili



Formazione del personale nell'ambito di competenze utili alla transizione dei processi produttivi



Beni materiali e immateriali tecnologicamente avanzati

Gli investimenti e le spese che rientrano nel calcolo del credito d'imposta includono i **BENI MATERIALI E IMMATERIALI AVANZATI TECNOLOGICAMENTE**.

Questi beni devono essere **integrati con i sistemi di gestione della produzione aziendale o con le reti di fornitura**, e devono contribuire a una **riduzione dei consumi energetici** (slide successive).

In particolare, sono ammissibili:

- **Beni che favoriscono la transizione tecnologica e digitale**, seguendo il modello di «Industria 4.0» (come definito nell'Allegato A della Legge 232/2016);
- **Beni immateriali** (come software, sistemi di integrazione, piattaforme e applicazioni) legati a investimenti in beni materiali previsti dall'«Industria 4.0» (Allegato B della Legge 232/2016).

Inoltre, l'Allegato B prevede un'estensione per includere:

- Software, sistemi, piattaforme o applicazioni che migliorano l'intelligenza degli impianti, assicurando la raccolta, l'elaborazione dei dati e il monitoraggio continuo dei consumi energetici;
- Software per la gestione aziendale, purché acquistati insieme ai beni sopra menzionati.



Beni materiali per autoproduzione e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili

Gli investimenti e le spese che rientrano nel calcolo del credito d'imposta includono i **BENI MATERIALI PER AUTOPRODUZIONE E AUTOCONSUMO DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI**.

Nel contesto del Piano Transizione 5.0, sono ammissibili gli investimenti in beni materiali nuovi, strettamente collegati all'esercizio dell'impresa e finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo. Tuttavia, sono esclusi i progetti legati alla produzione di energia da biomasse. Gli impianti di stoccaggio dell'energia prodotta, invece, rientrano tra le spese agevolabili.

Relativamente agli **Impianti Fotovoltaici**, il credito d'imposta è limitato a quelli che utilizzano pannelli prodotti all'interno degli Stati membri dell'Unione Europea, con un'efficienza minima del 21,5%.

In aggiunta, la base di calcolo del credito d'imposta può essere maggiorata per gli impianti che includono pannelli fotovoltaici ad alta efficienza. Il 120% del costo è riconosciuto per i moduli fotovoltaici con celle che raggiungono un'efficienza di almeno il 23,5%. Per i moduli costituiti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem, con un'efficienza minima del 24%, la maggiorazione è pari al 140% del costo.



Formazione del personale nell'ambito di competenze utili alla transizione dei processi produttivi (1/3)

Gli investimenti e le spese che rientrano nel calcolo del credito d'imposta includono la **FORMAZIONE DEL PERSONALE NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE UTILI ALLA TRANSIZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI**.

Le spese sostenute per la formazione del personale possono essere ammissibili se:

- sono destinate **all'acquisizione** o al **potenziamento delle competenze necessarie nelle tecnologie rilevanti** per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.
- rientrano entro il **limite del 10%** degli investimenti effettuati in beni strumentali
- non superano l'importo massimo di **300.000 euro**.

Inoltre, è richiesto che la formazione venga erogata da **soggetti esterni** all'impresa e che i percorsi formativi abbiano una **durata minima di 12 ore**, con la possibilità di svolgimento anche in modalità a distanza. Al termine del percorso, è necessario sostenere un **esame finale** con rilascio di un attestato che certifichi il risultato ottenuto.



Formazione del personale nell'ambito di competenze utili alla transizione dei processi produttivi (2/3)

Moduli formativi per la transizione dei processi produttivi

I percorsi formativi previsti per il personale possono includere uno o più moduli individuati nell'Allegato 2 al Decreto interministeriale del 24 luglio 2024.

Tali percorsi **devono obbligatoriamente comprendere:**

- **Almeno un modulo formativo** della durata minima di 4 ore, selezionato tra quelli indicati nelle lettere da A1 ad A4 dell'Allegato 2, che trattano competenze tecnologiche rilevanti per la transizione energetica dei processi produttivi.
- **Almeno un modulo formativo** della durata minima di 4 ore, scelto tra quelli indicati nelle lettere da B1 a B4 dell'Allegato 2, dedicati alle competenze tecnologiche necessarie per la transizione digitale dei processi produttivi.



Formazione del personale nell'ambito di competenze utili alla transizione dei processi produttivi (3/3)

Soggetti abilitati all'erogazione delle attività formative.

Le attività di formazione per il personale possono essere erogate esclusivamente da soggetti abilitati, tra cui:

- **Soggetti accreditati** per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o operativa.
- **Università**, sia pubbliche che private, ed enti pubblici di ricerca.
- **Soggetti accreditati** presso i fondi interprofessionali, conformemente al regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001.
- **Soggetti certificati** secondo le vigenti disposizioni Uni EN ISO 9001, settore EA 37.
- **Centri di competenza ad alta specializzazione**, definiti dall'articolo 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
- **European Digital Innovation Hubs e Seal of Excellence**, selezionati tramite la gara ristretta europea stabilita dalla decisione della Commissione C/2021/7911 e previsti dall'articolo 16 del regolamento (UE) 2021/694, che istituisce il Programma Europa Digitale per il periodo 2021-2027.
- **Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy).**



**NON
AMMISSIBILI**



Esclusioni dagli Incentivi per Rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm) - 1/4

Per garantire la conformità al principio di tutela ambientale, noto come DNSH (Do No Significant Harm) e delineato nell'art. 17 del regolamento UE n. 852/2020, gli investimenti diretti verso le seguenti attività **non possono beneficiare di agevolazioni**:

A) **Attività direttamente connesse ai combustibili fossili**, incluso il loro utilizzo a valle, con le **seguenti eccezioni**:

- Attività in cui l'uso a valle di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile per consentire una rapida transizione verso un funzionamento privo di combustibili fossili.
- Macchine mobili non stradali, come definite dal Regolamento UE 2016/1628, e veicoli agricoli e forestali, come definiti dal Regolamento UE 2013/167, per i quali l'uso di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile. L'acquisto di tali beni è consentito solo se destinato a sostituire un veicolo con motore Stage I o precedente con uno conforme ai parametri Stage V, come definiti dai rispettivi regolamenti.



**NON
AMMISSIBILI**



Esclusioni dagli Incentivi per Rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm) - 2/4

- B) **Attività nel contesto del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS)** che generano emissioni di gas a effetto serra non inferiori ai parametri di riferimento pertinenti, salvo i seguenti casi:
- Progetti di innovazione **non hanno un impatto diretto** sui *consumi energetici* relativi a *flussi di fonte* che rientrano nel piano di monitoraggio della CO2 dell'attività d'impresa;
 - Progetti di innovazione **hanno un impatto diretto** sui *consumi energetici* relativi a *flussi di fonte* che rientrano nel piano di monitoraggio della CO2 dell'attività d'impresa, a condizione che le emissioni dirette di gas ad effetto serra previste al completamento del progetto di innovazione siano inferiori alle emissioni consentite a titolo gratuito nell'esercizio di riferimento del medesimo progetto. Qualora l'attività di innovazione supportata porti a emissioni di gas a effetto serra previste al completamento del progetto che non siano significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, deve essere fornita una spiegazione dei motivi per cui ciò non è possibile.

Nota: Quando si parla di "emissioni di gas a effetto serra non inferiori ai parametri di riferimento", si fa riferimento al fatto che i progetti devono rispettare o migliorare i livelli di efficienza delle emissioni stabiliti dalle normative europee. Se le emissioni previste non risultano inferiori (ovvero sono peggiori) rispetto a questi parametri di riferimento, l'investimento non può beneficiare delle agevolazioni, salvo le eccezioni citate.



**NON
AMMISSIBILI**



Esclusioni dagli Incentivi per Rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm) - 3/4

- C) **Attività connesse a discariche di rifiuti, inceneritori e impianti di trattamento meccanico biologico**, con le seguenti eccezioni:
- **Per gli inceneritori**, gli investimenti in impianti adibiti esclusivamente al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili e ad impianti esistenti se il progetto di innovazione, potendone fornire prova per ciascun bene, sia teso ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, e solo se i medesimi progetti non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita;
 - **Per gli impianti di trattamento meccanico biologico**, gli investimenti in impianti di trattamento meccanico biologico esistenti se il progetto di innovazione, potendone fornire prova per ciascun bene, sia teso ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, e solo se i medesimi progetti non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita



**NON
AMMISSIBILI**



Esclusioni dagli Incentivi per Rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm) - 4/4

- D) Attività attività nel cui processo produttivo venga generata un'elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014, e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all'ambiente, ad eccezione dei progetti di innovazione che:**
- non comportano un incremento dei rifiuti speciali pericolosi generati per unità di prodotto;
 - generano rifiuti speciali pericolosi destinati alle operazioni di recupero o smaltimento, rispettivamente, da R1 a R12 e da D1 a D12, come definiti dagli allegati B e C nella parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - sono volte a siti industriali che non producono più del 50 per cento in peso di rifiuti speciali pericolosi destinati allo smaltimento, ad eccezione dell'operazione di incenerimento come definita alla voce D10 dell'allegato B nella parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - sono inerenti a siti industriali che negli ultimi cinque anni hanno comunicato per non più di due annualità il superamento dei limiti previsti nell'ambito della produzione di rifiuti pericolosi nell'ambito della Comunicazione "*Pollutant Release and Transfer Registers*" (PRTR).



**NON
AMMISSIBILI**



Ulteriori esclusioni dagli Incentivi

Non sono considerati ammissibili al beneficio i progetti di investimento in **beni gratuitamente devolvibili** realizzati da imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico, e della raccolta e smaltimento dei rifiuti, se:

1. Gli investimenti sono effettuati come adempimento degli obblighi contrattuali nei confronti dell'ente pubblico concedente.
2. Sono previsti meccanismi, come l'adeguamento del corrispettivo del servizio fornito o la contribuzione del soggetto concedente, che eliminano il rischio economico dell'investimento nei beni strumentali nuovi.

Ammontare del credito di imposta

	% DI RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI		
QUOTE DI INVESTIMENTO (in €)	Struttura Produttiva: 3-6% Processo interessato: 5-10%	Struttura Produttiva: 6-10% Processo interessato: 10-15%	Struttura Produttiva: oltre 10% Processo interessato: oltre 15%
Fino a 2,5 milioni	35%	40%	45%
Da 2,5 a 10 milioni	15%	20%	25%
Da 10 a 50 milioni	5%	10%	15%

Il credito d'imposta **Transizione 5.0** viene concesso a patto che si ottenga una riduzione dei consumi energetici pari ad **almeno il 3% per la struttura produttiva**, oppure, in alternativa, ad almeno il **5% per il processo coinvolto nell'investimento**. L'entità del credito d'imposta dipende sia dall'ammontare dell'investimento, sia dal livello di riduzione dei consumi energetici ottenuto.

Le condizioni
previste
dalla norma



Cumulabilità del credito d'imposta



Cumulabilità

Il credito d'imposta può essere cumulato con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali, purché riguardino gli stessi costi. Tuttavia, il cumulo è consentito solo se non comporta una concorrenza alla formazione del reddito o alla base imponibile dell'IRAP e non deve superare l'importo complessivo del costo sostenuto.



Non cumulabilità

Il credito d'imposta non può essere cumulato con i crediti previsti dal Piano Transizione 4.0 o con il credito d'imposta per investimenti effettuati nelle Zone Economiche Speciali (ZES unica - Mezzogiorno) e nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS).

Come utilizzare il beneficio

(1/3)



Modalità di utilizzo in compensazione

Il credito d'imposta concesso può essere utilizzato esclusivamente tramite compensazione, attraverso il modello F24, da trasmettere utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Questo utilizzo deve avvenire entro il 31 dicembre 2025, e comunque non prima di 5 giorni dalla corretta trasmissione dei dati da parte del GSE all'Agenzia delle Entrate.

Qualora il credito d'imposta non venga completamente utilizzato entro il 31 dicembre 2025, l'importo residuo potrà essere riportato agli anni successivi e ripartito in 5 quote annuali di pari importo.

Limitazioni all'utilizzo

L'utilizzo del credito d'imposta in compensazione è soggetto ai seguenti vincoli:

- Non deve eccedere l'importo prenotato al momento della presentazione del progetto di innovazione, altrimenti l'operazione di compensazione verrà rigettata.
- Non è possibile cedere o trasferire il credito, nemmeno all'interno del consolidato fiscale.
- Il credito d'imposta non partecipa alla formazione del reddito o della base imponibile dell'IRAP, e non è rilevante ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del DPR 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

Come utilizzare il beneficio

(2/3)



Per accedere al beneficio, è necessario fornire certificazioni emesse da un valutatore indipendente. Le specifiche relative a modalità, tempistiche di trasmissione e contenuti delle certificazioni sono stabilite dal Decreto Interministeriale del 24 luglio 2024.

Le certificazioni necessarie comprendono:

1. Una **certificazione ex ante** che attesti la riduzione dei consumi energetici prevista grazie agli investimenti pianificati.
2. Una **certificazione ex post** che confermi la corretta esecuzione degli investimenti, in linea con la certificazione ex ante, e l'avvenuta connessione alla rete produttiva o di fornitura.

Per le PMI, le spese di certificazione sono riconosciute come parte integrante del credito d'imposta, fino a un massimo di 10.000 euro.

Soggetti abilitati alla valutazione:

Le valutazioni possono essere effettuate da:

1. **Esperti in Gestione dell'Energia (EGE)**, certificati da organismi accreditati secondo la norma UNI CEI 11339.
2. **Energy Service Companies (ESCO)**, certificate da organismi accreditati secondo la norma UNI CEI 11352.
3. **Ingegneri** iscritti nelle sezioni A e B dell'albo professionale, nonché periti industriali iscritti nelle sezioni "meccanica ed efficienza energetica" e "impiantistica elettrica ed automazione", con comprovate competenze ed esperienza nell'efficienza energetica dei processi produttivi.

Come utilizzare il beneficio

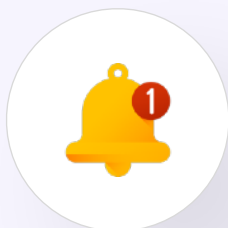
(3/3)



Obblighi di documentazione

I soggetti che usufruiscono del credito d'imposta devono conservare, pena la revoca del beneficio, **la documentazione necessaria a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili**. Fatture, documenti di trasporto e altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere un chiaro riferimento alle normative pertinenti.

Inoltre, è richiesta la **certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti**, che attesti l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza con la documentazione contabile.

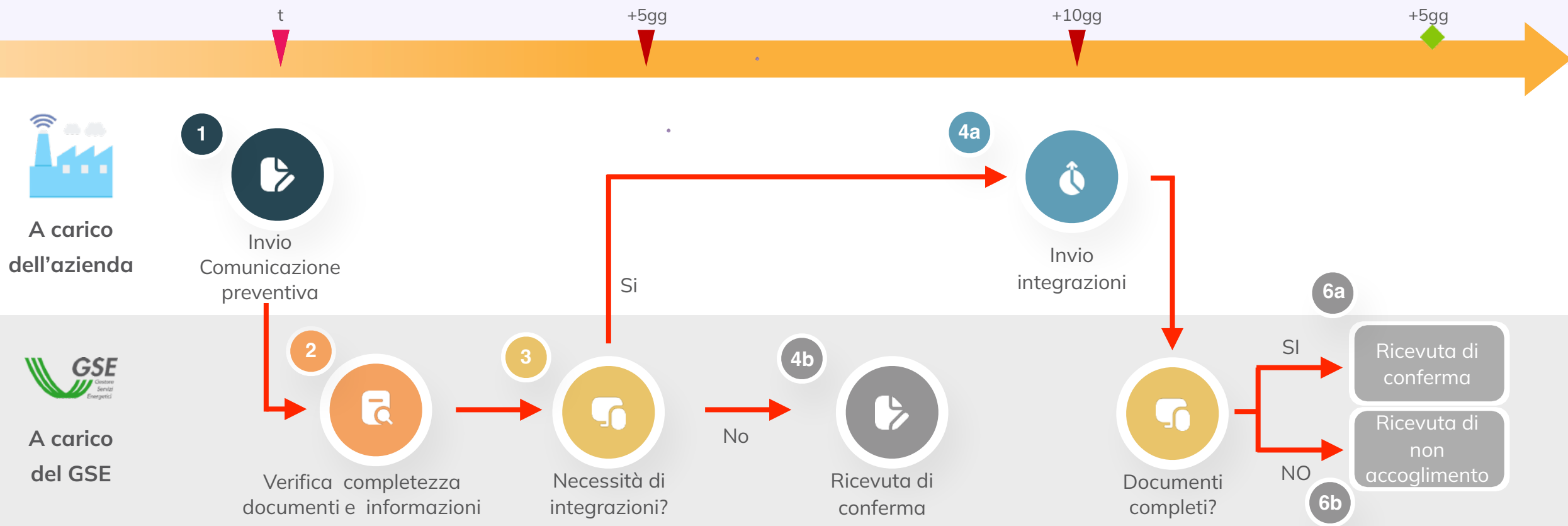


Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti:

- La certificazione deve essere rilasciata da un **revisore legale dei conti** o da una società di revisione legale iscritta nella sezione A del registro previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
- Le spese sostenute per l'obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute come **aumento del credito d'imposta fino a un massimo di 5.000 euro**, nel rispetto dei limiti complessivi di fruibilità del credito.

Fasi operative Comunicazione preventiva

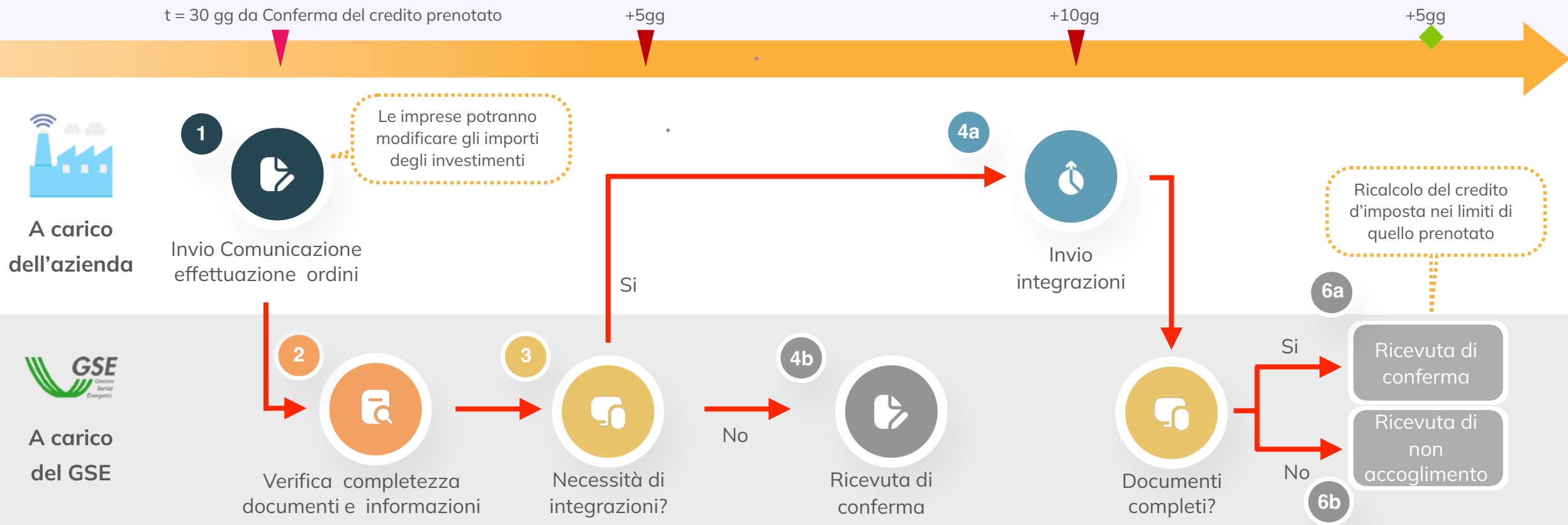
Per prenotare il credito d'imposta, le imprese devono inviare una **Comunicazione Preventiva**, accompagnata dalla **Certificazione ex-ante**, attraverso la Piattaforma Informatica "Transizione 5.0", accessibile tramite SPID dall'Area Clienti del sito istituzionale del GSE



Le comunicazioni preventive vengono valutate e gestite dal GSE in base all'ordine cronologico di invio, verificando esclusivamente la corretta trasmissione dei dati e la completezza della documentazione, oltre al rispetto del limite massimo dei costi ammissibili per ciascuna impresa beneficiaria per anno.

Fasi operative → Comunicazione di effettuazione degli ordini

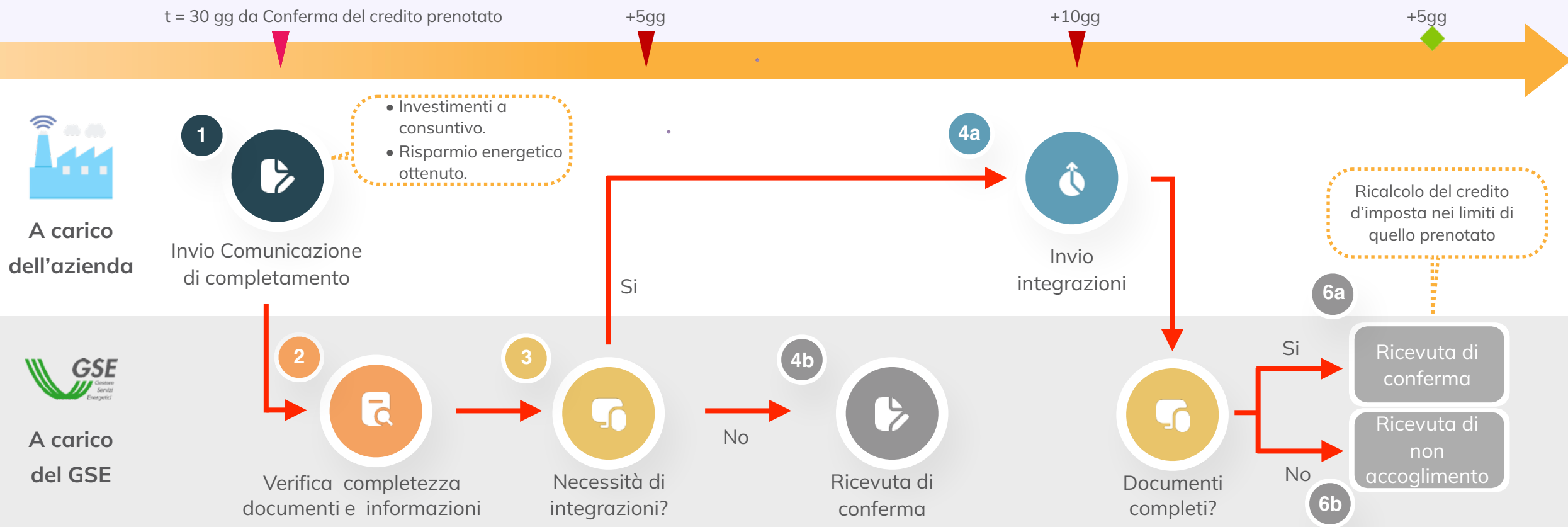
Nel termine di 30 giorni dalla ricezione della conferma del credito prenotato, l'impresa è tenuta a trasmettere una Comunicazione relativa all'effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di un acconto di almeno il 20% del costo di acquisizione dei beni elencati negli allegati A/B e degli impianti di autoproduzione.



Durante le attività operative sopra menzionate, il GSE ha l'obbligo di verificare unicamente la corretta trasmissione dei dati e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni fornite.

Fasi operative → Comunicazione di completamento

Dopo il completamento del progetto di innovazione, l'impresa invia una Comunicazione di completamento, accompagnata dalla Certificazione ex-post, che include tutte le informazioni necessarie per identificare il progetto concluso.



Durante le attività operative sopra menzionate, il GSE ha l'obbligo di verificare unicamente la corretta trasmissione dei dati e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni fornite.

Fasi operative → Comunicazione del Credito d'Imposta all'Agenzia delle Entrate



Contatti



Via Galileo Galilei 46/48, Bresso (MI)



info@icopower.com



www.icopower.com

**Incrementa subito
la tua sostenibilità
ambientale**

Richiedi ora un appuntamento e scopriamo insieme quanto possiamo migliorare l'efficienza energetica ed il bilancio di sostenibilità della tua azienda.

[Richiedi un appuntamento](#)



EFFICIENZA **A**

MISURA **B**

CONTROLLO **C**

PERFORMANCE **D**

